

messo e dovrebbe sempre essere rimesso il giudizio al potere discrezionale delle singole direzioni. Le quali, accogliendone la richiesta debbono ottenerne l'autorizzazione dal ministero dell'interno e l'assenso dalla direzione presso cui permettere la consultazione, che potrebbe pur rifiutarsi di assumere la responsabilità del deposito. Con ciò la legislazione italiana, pure ammettendo il prestito archivistico, lo circonda colle opportune cautele per evitarne tutti i pericoli e non lo acconsente se non entro i confini del Regno: mentre altri Stati riconoscono il prestito internazionale dei documenti archivistici, come di qualunque opera di pubblica biblioteca. Per la Francia è notevole in proposito la circolare del Ministro della pubblica istruzione ai prefetti in data 15 marzo 1905 (1).

ISPEZIONE. — Ma, dovunque l'ispezione avvenga, essa deve essere sottoposta a una cortese, ma severa vigilanza, che dia affidamento circa l'incolumità e l'integrità dall'atto comunicato. Da essa, però, non possono andar disgiunte le agevolezze, che permettano al richiedente di orientarsi e di sollecitare il conseguimento dei suoi desiderii.

Perciò, ad ambedue le sale sono preposti funzionari provetti; i quali dirigono il servizio di rifornimento del materiale domandato, consigliano lo studioso e, all'occorrenza, lo mettono in relazione cogli impiegati del ramo speciale, delle cui carte egli faccia oggetto delle sue indagini.

In queste doverose attenzioni lo studioso acquista coscienza dell'importanza dell'istituto, al quale si sia accostato, e della perizia del personale addettovi. Non deve, però, pretendere contemporaneamente un numero soverchio di atti, per evitare ingombri che possano rendere disagiata lo studio agli altri ricercatori ed eccesso di fatica al personale subalterno, nonchè disorganizzare le serie ed impedire la vigilanza agli ufficiali di assistenza. Contro domande esorbitanti di atti parecchie disposizioni locali hanno, del resto, opposto la norma di non dare contemporaneamente allo stesso studioso più di quattro registri e di dieci atti sciolti entro copertina, coll'obbligo di non mandargliene altri, prima che li abbia del tutto restituiti. Questo provvedimento è logico, se si consideri che non si leggono, nè trascrivono nello stesso tempo tante unità; e che per le rarissime collazionature di testi non se ne adoperano d'ordinario più di due, a differenza di quel che avvenga nelle biblioteche, ove per stabilire la lezione definitiva di un codice occorre spesso averne presenti delle dozzine.

Quando tanta ragionevolezza si abbia da tutte le parti, è facile

---

(1) Pubblicata nel *Bibliographe moderne*, n. 49-50 (1905), p. 97.

ammirare le sale di lettura o di studio quasi sempre sgombre di atti. Altrimenti, è d' uopo che l' ufficiale d' assistenza, alla fine di ogni seduta, chiuda in armadio apposito le scritture non ancora restituite, per ridarle in lettura al ritorno dello studioso. Questa sospensione di studi da parte del frequentatore può durare parecchi giorni; ma sarebbe consigliabile che non superasse la quindicina per non intralciare le ricerche altrui, segnatamente se lo studioso non si presenti all' archivio se non ad intervalli piuttosto lunghi o intermittenemente, e per evitare gl' ingombri e i disordini lamentati.

COMUNICAZIONE INDIRETTA. — La comunicazione di atti è indiretta, quando il richiedente non proceda personalmente all' ispezione o alla trascrizione degli atti, ma l' affidi all' amministrazione, sia spontaneamente, sia per obbligo di legge. L' incarico ne è sempre conferito con istanza, che può essere distesa su carta semplice, quando trattisi d' interesse puro e semplice, cioè di studio, di affermazione di stato di persone, di diritti civili ec. ; su carta bollata, se serva ad interessi legittimi.

RICERCHE. — Lo studioso, residente in località lontana dall' archivio, ha facoltà di chiedere notizia di atti conservati nel medesimo, senza eccedere, però, nè pretendere che gli sia addirittura fatto il lavoro da condursi su quegli atti. Per la liberalità, colla quale devesi favorire ogni studio, tendente al progresso della scienza o della cultura, l' amministrazione suole largheggiare in indicazioni, confronti e consigli, dovuti alla fatica ed esperienza dei suoi funzionari. Basterebbe esaminare la corrispondenza di ogni archivio per sincerarsi del largo, taciuto e spesso ignoto contributo, che nella sua austerità essa ha, da per tutto, recato, senza compenso, neppure di gratitudine, nè rumore, all' avanzamento della civiltà.

Per altro fine, si rivolge ancora all' amministrazione chi abbia da mettere in evidenza condizioni di fatto o di diritto, delle quali sia in possesso come uomo o come cittadino. V' ha, per esempio, chi chiede certificati, concernenti lo stato delle persone, ben sapendo che in vari archivi, e, segnatamente, in quello di Firenze son raccolti tutti gli atti di stato civile della Toscana, dal 1809 al 1865, cioè, dalla creazione napoleonica alla legge italiana sulla tenuta di detti atti; e, che gli archivi provinciali del Mezzogiorno e di Sicilia son depositari di quello dei due registri originali dello stato civile, che, a' termini della legge del 1819, fu, dapprima, affidato alla custodia della cancelleria del tri-

bunale, e, poi, da questa versato agli archivi (1). Così all'archivio di Stato chiedono i certificati, dai quali risulti l'iscrizione sulle liste di leva, ovvero sui ruoli degli elettori, ec.

Vi ricorre anche chi raccolga gli atti da' quali apparisca il suo diritto a una pensione dallo Stato, o a un privilegio assicurato dalla legge, come ad esempio quelli che attestino il servizio prestato nelle amministrazioni governative, o durante le guerre per la indipendenza, ovvero ancora la possibilità di esser riabilitato da condanne subite, ec.

Vi si affida infine per interesse legittimo chiunque abbia ragione da perseguire o tutelare presso autorità civili o giudiziarie.

In tutti quei casi l'archivista mette a disposizione del richiedente la propria dottrina ed esperienza nonchè il proprio tempo, non solamente per ricercare quegli atti e indirizzare il richiedente sulla buona via, da esso cercata, non infrequentemente, a taston e senza concetto nè precisione; ma anche per trascrivere quegli atti, che il cliente non saprebbe, più frequentemente ancora, decifrare, e conferire ai medesimi quella fede pubblica, di cui agli articoli 1333 e ss. del Codice civile italiano. In pari tempo, sottopone a indagine severa la ragione precisa per la quale a lui ricorra il richiedente e, secondo il risultato di tale inchiesta, applica le disposizioni, che differenziano le carte pubbliche da quelle non pubbliche, senza incappare nell'errore di scordarsi che per le amministrazioni dello Stato questa particolarità non esiste, nè in quello di ledere gl'interessi dei privati e dello Stato.

Con queste avvertenze, egli dimostra di possedere le stesse qualità amministrative di tutti quanti gli altri funzionari direttivi, e di non essere una semplice macchina, nè un indifferente applicatore di norme, da altri formulate e interpretate.

COPIE. — Anzi, nel campo del servizio pubblico, quelle sue qualità emergono principalmente quando occorra risolvere le difficoltà che sollevano tutta la teoria della pubblicità degli atti e quella della corresponsione pretesa dall'Erario per i servizi resi ai richiedenti. Queste difficoltà son numerose, poichè l'interessato preferirebbe, anzi tutto, estrarre da sè la copia, che gli preme, o ricavarne quei soli appunti, che gli giovino. Senonchè la copia, l'appunto, da lui estratto, non si differenzerebbe da quello trascritto da qualsiasi altro individuo, e quindi dal suo avversario, nè potrebbe essere opposto alle altrui pretese come titolo autentico, indefettibile delle sue ragioni. Difetterebbe di quella fede pubblica, che l'erige a prova ineccepibile di un diritto. Quella

(1) Ministeriale dell'interno 6 febbraio 1877, n.º 32400. 19.